



COMUNE DI FOLLO

(Provincia della Spezia)

P.zza Matteotti, 9 - 19020 FOLLO (SP)

Tel. 0187 599911 – Fax 0187 558149

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI

Approvato con deliberazione di Consiglio comunale nr, _____ del _____

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

INDICE

TITOLO I - Disposizioni generali

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento
- Art. 2 - Definizioni
- Art. 3 - Classificazione dei rifiuti
- Art. 4 - Attività di competenza dei Comuni
- Art. 5 - Forme di gestione
- Art. 6 - Ordinanze contingibili ed urgenti

TITOLO II - Norme relative al servizio di raccolta dei rifiuti urbani interni

- Art. 7 - Area di espletamento del pubblico servizio
- Art. 8 - Competenze
- Art. 9 - Organizzazione del servizio
- Art. 10 - Tipologia e collocazione dei contenitori
- Art. 11 - Trasporto
- Art. 12 - Accesso agli impianti di trattamento e stoccaggio

TITOLO III - Norme relative al servizio di raccolta dei rifiuti urbani esterni

- Art. 13 - Aree di espletamento del pubblico servizio
- Art. 14 - Competenze del servizio
- Art. 15 - Organizzazione del servizio
- Art. 16 - Divieti ed obblighi degli utenti di spazi pubblici
- Art. 17 - Pulizia delle aree pubbliche occupate e/o adiacenti i cantieri
- Art. 18 - Obblighi di chi conduce animali domestici su aree pubbliche
- Art. 19 - Pulizia dei mercati
- Art. 20 - Pulizia di aree non interessate dal servizio pubblico
- Art. 21 - Pulizia delle aree esterne ad attività di qualsiasi specie ed esercizi pubblici in particolare
- Art. 22 - Manifestazioni pubbliche
- Art. 23 - Lavaggio ed innaffio di aree pubbliche

TITOLO IV - Norme relative alla raccolta differenziata dei rifiuti

- Art. 24 - Finalità del servizio di raccolta differenziata
- Art. 25 – Principi generali e norme per l'attuazione
- Art. 26 - Localizzazione dei siti e dei contenitori
- Art. 27 - Tipologia dei contenitori
- Art. 28 - Modalità di conferimento
- Art. 29 - Modalità di esecuzione del servizio
- Art. 30 - Modalità di conferimento e di raccolta differenziata dei rifiuti pericolosi
- Art. 31 - Informazioni

TITOLO V - Norme relative ai rifiuti speciali

- Art. 32 - Obblighi dei produttori
- Art. 33 - Conferimento dei rifiuti speciali tossici e nocivi

TITOLO VI - Disposizioni varie e regime sanzionatorio

- Art. 34 - Principi generali e criteri di comportamento
- Art. 35 - Norme generali per gli utenti del servizio
- Art. 36 - Sistema sanzionatorio e vigilanza
- Art. 37 - Disposizioni finali

TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina dei servizi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani nel territorio del Comune di Follo e viene adottato ai sensi della Parte IV Tit. I del D.Lgs. n. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni, nonché delle disposizioni statali, regionali e provinciali in materia.

Art. 2

Definizioni

1. In relazione alle successive disposizioni e norme sono fissate le seguenti definizioni:

Rifiuti: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si liberi o abbia deciso o abbia l'obbligo di liberarsi.

Produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti cioè il produttore iniziale e la persona che ha effettuato le operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti.

Detentore: il produttore dei rifiuti o il soggetto che li detiene.

Gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche dopo la chiusura.

Raccolta: l'operazioni di prelievo, di cernita o di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto.

Raccolta differenziata: la raccolta idonea, secondo criteri di economicità, efficacia, trasparenza ed efficienza, a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, al momento della raccolta o, per la frazione organica umida, anche al momento del trattamento, nonché a raggruppare i rifiuti di imballaggio separatamente dagli altri rifiuti urbani, a condizione che tutti i rifiuti sopra indicati siano effettivamente destinati al recupero.

Smaltimento: ogni operazioni finalizzata a sottrarre definitivamente una sostanza, un materiale o un oggetto al circuito economico e/o di raccolta.

Recupero: le operazioni che utilizzano rifiuti per generare materie prime secondarie, combustibili o prodotti, attraverso trattamenti meccanici, termici, chimici o biologici, incluse la cernita o la selezione.

Luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali sono originati i rifiuti.

Stoccaggio: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali.

Deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Frazione umida: rifiuto organico putrescibile ad alto tenore di umidità, proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani.

Frazione secca: rifiuto a bassa putrescibilità e a basso tenore di umidità proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani, avente un rilevante contenuto energetico

Materie prime secondarie: materie prime ottenute dal recupero dei rifiuti.

Compost da rifiuti: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne i contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi di qualità.

Gestore del servizio di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti: l'impresa che effettua il servizio di gestione dei rifiuti, prodotti anche da terzi, e di bonifica dei siti inquinati ricorrendo, coordinandole, anche ad altre imprese, in possesso dei requisiti di legge, per lo svolgimento di singole parti del servizio medesimo.

Gestione integrata dei rifiuti: il complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti, ivi compresa l'attività di spazzamento delle strade.

Spazzamento delle strade: modalità di raccolta dei rifiuti su strada.

Produttività specifica: produzione di rifiuti espressa in unità di peso per unità di superficie Imponibile (Kg/mq per anno); media di valori, per singola categoria o sottocategoria di attività, ottenuti mediante rilevazione o mediante acquisizione di dati statistici a carattere nazionale.

Art. 3

Classificazione dei rifiuti

Ai fini dell'attuazione della parte IV del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

1. Rifiuti urbani

Sono rifiuti urbani:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversa da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

2. Rifiuti pericolosi

Sono rifiuti pericolosi i rifiuti indicati espressamente come tali, con apposito asterisco, nell'elenco di cui all'allegato D all'Allegato D alla Parte quarta del D.Lgs. 152/2006, sulla base degli allegati G,H,I alla medesima Parte quarta.

3. Rifiuti speciali

Sono rifiuti speciali:

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto previsto dall'art. 186.
- c) I rifiuti da lavorazioni industriali, fatto salvo il coke da petrolio utilizzato come combustibile per uso produttivo;
- d) I rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) I rifiuti da attività commerciali;
- f) I rifiuti da attività di servizio;
- g) I rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) I rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- i) I macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- j) I veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
- k) Il combustibile derivato da rifiuti;
- l) I rifiuti derivati dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani.

4. Rifiuti speciali assimilabili agli urbani

Ai sensi della vigente normativa, e al precedente punto 3, sono considerati assimilabili ai rifiuti urbani per qualità i seguenti rifiuti speciali:

- o imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
- o contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);
- o sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane; cassette, pallets;
- o accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- o frammenti e manufatti di vimini e di sughero;
- o paglia e prodotti di paglia;
- o scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- o fibra di legno e pasta di legno anche umida purché palabile;
- o ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e iuta;
- o feltri e tessuti non tessuti;
- o pelle e similpelle;
- o gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- o resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- o rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2 del terzo comma dell'articolo 2 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915;
- o imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- o moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- o materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- o frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- o manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- o nastri abrasivi;
- o cavi e materiale elettrico in genere;
- o accessori per informatica;
- o pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- o scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse e esauste e simili;
- o scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure ecc.), anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili);
- o residui animali e vegetali.

Sono esclusi dalla assimilazione le categorie dei rifiuti speciali sopra elencati derivanti da attività agricole, artigianali, commerciali e di servizio, prodotti in quantità superiore a 20 Kg/mq anno di superficie dedicata alla attività medesima.

Sono esclusi dalla assimilazione le categorie dei rifiuti speciali sopra elencati derivanti da attività agricole, artigianali, commerciali e di servizio, prodotti in quantità superiore a 20 Kg/mq anno di superficie dedicata alla attività medesima.

Art. 4

Attività di competenza del Comune

1. Competono obbligatoriamente al Comune le operazioni di raccolta, spazzamento, trasporto sino al trattamento finale dei rifiuti classificati solidi urbani, ai sensi del presente regolamento.

2. Il Comune promuove la sperimentazione di tutte le forme organizzative e di gestione dei servizi tendenti a limitare la produzione dei rifiuti, nonché ad attuare forme di raccolte differenziate intese al recupero di materiali ed energia. Ciò potrà avvenire anche con il coinvolgimento del cittadino-utente tramite adeguate iniziative promozionali e di informazione ed in collaborazione con la scuola.

Art. 5

Forme di gestione

1. I servizi di cui al presente regolamento sono gestiti dal Comune tramite affidamento ai sensi della normativa vigente in materia.

Art. 6

Ordinanze contingibili ed urgenti

1. Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco, nell'ambito della propria competenza, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali modalità di smaltimento di rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, ed individuare i siti opportunamente attrezzati ove effettuare lo smaltimento, su conforme parere del servizio di competenza dell'Azienda Sanitaria Locale, previo, occorrendo, provvedimento di occupazione d'urgenza, informandone tempestivamente le competenti autorità.

| |
|---|
| <h2>TITOLO II</h2> <h3>Norme relative al servizio di raccolta dei rifiuti urbani interni</h3> |
|---|

Art. 7

Area di espletamento del pubblico servizio

1. I perimetri atti ad individuare gli ambiti territoriali di espletamento del pubblico servizio di smaltimento dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati sono definiti con l'obiettivo di estendere al massimo numero di utenti potenziali la possibilità di usufruire del servizio, compatibilmente con i livelli tecnico-organizzativi dell'Ente Gestore del servizio.

2. Il servizio è, pertanto, garantito:

a) in tutta l'area urbana;

b) in tutti i nuclei abitati più significativi e nelle frazioni delle zone suburbane.

3. Gli occupanti o detentori degli insediamenti situati fuori delle aree di raccolta sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, provvedendo al conferimento dei rifiuti solidi urbani interni nei contenitori vicini.

4. Si intendono coperti dal pubblico servizio gli edifici abitativi dei quali risulti effettivamente all'interno dell'area di espletamento del servizio di raccolta anche il solo imbocco della relativa strada di accesso.

5. **L'allegato planimetrico 1** costituisce parte integrante del presente Regolamento, rappresenta le aree di espletamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani.

6. I perimetri di cui all'allegato planimetrico 1, successivamente alla data di approvazione del presente Regolamento, vengono aggiornati e modificati dall'Amministrazione Comunale, sentito l'Ente Gestore.

Art. 8

Competenze

1. L'organizzazione e la definizione delle modalità di erogazione dei servizi inerenti alla raccolta dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani costituiscono precipua competenza dell'Amministrazione Comunale, la quale, pertanto, svolge le seguenti attività:

- a) provvede a definire eventuali articolazioni e relative modalità organizzative del servizio di raccolta dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani, con particolare riferimento a:
 - o rifiuti urbani interni;
 - o rifiuti urbani ingombranti;
 - o residui di potatura e sfalcio di giardini privati;
 - o rifiuti speciali assimilati agli urbani;
 - o rifiuti urbani e assimilati da sottoporre a raccolta differenziata ai fini del recupero/riciclaggio;
 - o rifiuti urbani pericolosi;
- b) determina le più idonee caratteristiche dei contenitori destinati al conferimento dei rifiuti in relazione alla struttura urbanistica ed alle caratteristiche insediative del territorio servito, nonché all'ottimale utilizzazione del personale e dei mezzi d'opera impiegati per la raccolta;
- c) stabilisce numero ed ubicazione dei contenitori, frequenza ed orari delle operazioni di svuotamento ed asporto, tenuto conto delle esigenze dell'utenza e di eventuali indicazioni dell'Ente Gestore, in quanto compatibili con la complessiva organizzazione dei servizi;
- d) provvede affinché sia assicurata l'igienicità dei contenitori e la tutela igienico – sanitaria della cittadinanza, attraverso la programmazione dei periodici interventi di lavaggio e disinfezione dei cassonetti e relative piazzole di sedime, in quanto ricavate in area pubblica;
- e) promuove l'innovazione tecnologica del servizio di raccolta e garantisce l'idoneità ed il rinnovo di contenitori e mezzi operativi.

2. Per l'esercizio delle proprie competenze, l'Ente Gestore provvede in autonomia a definire le modalità di esecuzione dei servizi, nei termini indicati nelle lettere a), b), c), d), e) del precedente comma.

3. Ogni eventuale modifica o variazione delle modalità di esecuzione del servizio, che lo stesso Ente Gestore riterrà di apportare nell'ambito della propria autonomia organizzativa, non dovrà essere, comunque, in contrasto con le direttive fornite dall'Amministrazione Comunale.

4. Lo stesso Ente Gestore dovrà redigere, all'entrata in vigore del presente Regolamento, una relazione tecnico-esplicativa sulle modalità di esecuzione, da integrare o modificare ogniqualvolta vengano apportate modificazioni di cui al comma precedente.

Art. 9

Organizzazione del servizio

1. Le modalità di espletamento del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni saranno effettuate in modo differenziato in funzione delle diverse realtà.
2. Sarà, altresì, organizzato, al fine di favorire il recupero di materie prime secondarie e/o energia, nell'ottica di limitare la produzione di rifiuti.
3. I rifiuti solidi urbani interni verranno conferiti dal produttore in appositi contenitori collocati in area pubblica dal gestore del servizio. L'Ente Gestore ha la facoltà di collocare i contenitori di sua proprietà all'interno delle aree private, nelle zone ove la tipologia urbanistica non consente la collocazione dei contenitori in area pubblica. In tale caso, i contenitori dovranno essere ubicati in appositi locali od aree alla medesima quota di accesso dei mezzi, realizzati conformemente alle vigenti normative e, di norma, liberamente accessibili al personale ed ai mezzi del servizio.
4. In ogni edificio i rifiuti dovranno essere depositati dai residenti senza dispersione, in appositi contenitori, le cui caratteristiche saranno stabilite dall'Amministrazione Comunale, in accordo con l'Ente Gestore. Negli edifici di nuova costruzione si dovrà prevedere la realizzazione di un apposito locale ben aerato, di dimensioni idonee, da destinare alla collocazione dei contenitori per la raccolta differenziata e dell'indifferenziato residuo (RSU).
5. Dove, per caratteristiche viabilistiche, non fosse possibile posizionare alcun contenitore in area pubblica o privata, l'utente dovrà deporre i rifiuti (sacchi a perdere, imballaggi in cartone, etc.) in modo ben ordinato, direttamente su suolo pubblico, negli orari immediatamente precedenti l'effettuazione del servizio.
6. I rifiuti dovranno essere contenuti in appositi sacchetti protettivi, restando vietata l'immissione di rifiuti sciolti, salvo nel caso di beni durevoli obsoleti non ingombranti ed imballaggi non contaminati, la cui pezzatura dovrà, comunque, essere ridotta per un funzionale utilizzo dei contenitori.
7. È vietato, altresì, immettere nei cassonetti e nei contenitori residui liquidi, sostanze accese o infiammabili, materiali taglienti se non opportunamente protetti.
8. Le sostanze putrescibili dovranno essere immesse, avendo cura che l'involucro protettivo eviti dispersioni o cattivi odori.
9. È vietata la cernita dei rifiuti dai contenitori posti in opera dall'Ente Gestore del pubblico servizio.
10. È vietato l'abbandono di rifiuti, anche se immessi in involucri protettivi perfettamente sigillati, a lato dei cassonetti e/o predisposti.
11. È, altresì, vietato incendiare i rifiuti, sia in area pubblica che in area privata.
12. Gli imballaggi voluminosi devono essere preventivamente sminuzzati, onde ridurre al minimo il volume, essendo consentito il deposito degli imballaggi stessi, nel luogo di conferimento, purché legati. Gli utenti sono tenuti a rendere inoffensivi, imballandoli opportunamente, oggetti taglienti o acuminati prima dell'introduzione nei contenitori, per salvaguardare la sicurezza nelle fasi di smaltimento.
13. I rifiuti urbani ingombranti devono essere conferiti, con le modalità impartite e pubblicizzate, in modo da consentire il recupero di beni reimpiegabili di materie prime secondarie e la separazione delle componenti dannose o nocive per l'ambiente e la salute.
14. Le modalità di conferimento dei rifiuti urbani ingombranti sono mediante:
 - conferimento nei contenitori specifici posti in area pubblica;
 - conferimento diretto da parte dell'utente presso piattaforma;
 - chiamata al Gestore del Servizio.

15. Le modalità di conferimento degli sfalci e delle potature possono avvenire, oltre che con le forme sopra descritte, anche con contenitori personalizzati.

16. Le siringhe, una volta utilizzate, devono essere rese inoffensive, coprendo l'ago con il cappuccio apposito.

17. Nei cassonetti e contenitori, predisposti per il conferimento dei rifiuti urbani interni, è vietata l'immissione di:

- rifiuti speciali tossici e nocivi;
- rifiuti speciali inerti (calcinacci);
- rifiuti urbani pericolosi;
- rifiuti urbani e rifiuti speciali assimilati, per il cui conferimento siano state istituite speciali articolazioni del servizio di raccolta (quali, ad esempio, i rifiuti ingombranti), ovvero raccolte differenziate ai fini del recupero di materiali.

18. È vietato agli utenti del servizio sbloccare i freni di stazionamento, ribaltare e danneggiare in alcun modo i cassonetti, che devono, inoltre, essere richiusi dopo l'uso. Qualora i contenitori siano colmi, non è consentito collocare sacchi che ne impediscano la corretta chiusura, né depositare sacchi all'esterno dei contenitori stessi.

19. È, inoltre, vietato eseguire scritte sui cassonetti o affiggere su di essi materiali di qualsivoglia natura e dimensione (manifesti, targhette adesive), fatto salvo quanto espressamente autorizzato dall'Amministrazione Comunale.

Art.10

Tipologia e collocazione dei contenitori

1. I contenitori collocati su area pubblica e destinati a raccogliere i rifiuti indifferenziati, devono essere collocati, di norma, ad una distanza non superiore a metri 200 (duecento), a cura dell'Ente Gestore, secondo il piano di posizionamento predisposto.

2. I contenitori collocati su area pubblica, sia per la raccolta differenziata che indifferenziata, devono essere collocati, di norma, ad una distanza non inferiore a 10 metri, in modo da osservare una fascia di rispetto dalle abitazioni/utenze.

3. La localizzazione dei suddetti contenitori è eseguita in base a criteri di ottimizzazione dell'organizzazione del servizio ed in considerazione dei vincoli dettati dal vigente Codice della Strada.

4. Per quanto riguarda i criteri di igiene, va rispettato quanto sancito dal Regolamento Locale di Igiene vigente.

5. Per i criteri di sicurezza, si rispettano le norme di Ordine Pubblico esplicitamente indicate dagli organismi preposti ed inoltre:

- distanza di metri 14 (quattordici) dai serbatoi degli impianti di distribuzione del gas, benzina, metano o altre fonti di materiale infiammabile;
- distanze opportune dalle cabine di distribuzione del gas metano, dell'energia elettrica e dalle cabine telefoniche.

6. Sono da rispettare le particolarità inerenti a luoghi di interesse culturale od ambientale, quali zone archeologiche, monumenti, musei o palazzi storici.

7. I contenitori dei rifiuti urbani devono essere preferibilmente dislocati in apposite piazzole opportunamente allestite ai fini dell'igienicità, della agevolezza delle operazioni di svuotamento e asporto, della salvaguardia delle esigenze di circolazione e traffico, nonché dell'armonico inserimento con le altre opere di arredo urbano.

8. Nell'allestimento delle piazzole, si avrà cura di evitare la creazione di barriere architettoniche che costituiscono ostacolo alla deambulazione dei disabili. Ove non sia possibile o necessaria la realizzazione di piazzole per la collocazione dei cassonetti, la loro posizione dovrà essere, in ogni caso, individuata mediante apposita segnaletica orizzontale e verticale (strisce gialle e palina di divieto di sosta), come prevista dalla vigente normativa e che dovrà essere realizzata a cura dell'Ente Gestore, sentita l'Amministrazione Comunale.

9. Fatte salve le norme e le disposizioni in tema di circolazione stradale, in corrispondenza delle aree delimitate da strisce gialle sulle quali sono ubicati i cassonetti è vietato depositare oggetti o parcheggiare veicoli o, comunque, porsi in modo tale da intralciare o ritardare l'opera di svuotamento dei cassonetti.

10. Gli oggetti o veicoli che si trovano in dette condizioni sono soggetti a rimozione forzata, oltre all'applicazione, nel caso di specie, a carico del responsabile, della sanzione pecuniaria. È vietato agli utenti lo spostamento dei contenitori, ferma restando la possibilità di inoltrare all'Ente Gestore motivata richiesta in tal senso.

11. Nel caso di interventi di risistemazione viaria, ovvero di attuazione di strumenti urbanistici attuativi di iniziativa pubblica o privata, nell'ambito del progetto delle opere di urbanizzazione primaria dovranno essere obbligatoriamente previste e realizzate piazzole e/o la segnaletica di stazionamento per i contenitori dei rifiuti urbani, sulla base di standards predisposti dall'Ente Gestore in relazione alla densità edilizia, alle caratteristiche del territorio ed alle modalità di esecuzione del servizio. A cura dei progettisti delle opere di cui sopra, dovrà essere acquisito il preventivo parere dell'Ente Gestore, la cui esistenza agli atti risulterà obbligatoria per l'approvazione dei relativi progetti.

Art. 11 Trasporto

1. Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie, previsti dalla normativa vigente in materia.

2. I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto devono ottemperare alle norme del vigente Codice della Strada e a quelle specifiche vigenti nel territorio comunale, fatta salva l'autorizzazione concessa dall'Amministrazione Comunale relativa all'accesso alle corsie preferenziali, alle zone a traffico limitato, alle isole pedonali, alla fermata anche in zona soggetta a divieto o in seconda posizione.

Art. 12 Accesso agli impianti di trattamento e stoccaggio

1. L'accesso agli impianti di trattamento e stoccaggio per rifiuti solidi urbani, interni ingombranti assimilati e/o speciali, ai fini del conferimento dei rifiuti, è riservato al personale ed ai mezzi dell'Ente Gestore. Possono, altresì, accedere agli impianti negli orari e con le modalità stabilite dagli organi dell'Ente Gestore, compatibilmente con la potenzialità degli impianti:

- mezzi e personale dei servizi tecnologici-manutentivi del Comune e/o di ditte titolari di appalti per la manutenzione di parchi e giardini pubblici e/o alberature stradali, limitatamente agli scarti e residui di sfalcio e potatura;
- vettori autorizzati al trasporto di rifiuti solidi urbani interni che conferiscano i rifiuti per conto di amministrazioni comunali convenzionati con l'Ente Gestore;
- mezzi di ditte, aziende ed imprese produttrici di rifiuti solidi urbani e speciali assimilati che, in base al presente Regolamento, abbiano assunto a proprio carico l'onere del diretto conferimento dei rifiuti prodotti, fermo restando l'obbligo di conferire esclusivamente rifiuti di produzione propria;
- privati cittadini che conferiscono in proprio prodotti di potature, rifiuti ingombranti.

TITOLO III

Norme relative al servizio di raccolta dei rifiuti urbani esterni

Art. 13

Aree di espletamento del pubblico servizio

1. Alle attività ordinarie inerenti allo smaltimento dei rifiuti urbani esterni si provvede attraverso i servizi elencati nel successivo articolo 15 le cui aree di espletamento all'atto dell'entrata in vigore del presente Regolamento sono comprese nella perimetrazione di cui all'allegato 1, le cui successive modifiche saranno stabilite dall'Amministrazione Comunale, sentito l'Ente Gestore.

Art. 14

Competenze del servizio

1. I servizi inerenti alla raccolta, all'allontanamento, al trasporto e allo smaltimento dei rifiuti urbani esterni, sono svolti dal Comune mediante l'Ente Gestore e riguardano le seguenti

specifiche attività:

- * spazzamento stradale;
- * lavaggio stradale;
- * diserbo marciapiedi;
- * pulizie caditoie;
- * svuotamento cestini;
- * bonifiche discariche abusive su aree pubbliche.

2. I perimetri delle aree all'interno delle quali sono istituiti i servizi di spazzamento, diserbo stradale, lavaggio, pulizia delle caditoie e svuotamento dei cestini vengono definiti così da comprendere:

- le strade e le piazze (compresi portici, gallerie, scalinate, marciapiedi, aiuole spartitraffico, tazze delle alberature stradali) classificate come comunali;
- i tratti delle strade statali e provinciali attraversanti il territorio comunale;
- le strade private, comunque soggette ad uso pubblico (compresi portici, gallerie, scalinate, marciapiedi, ecc.), purché aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta, se dotate di adeguata pavimentazione della carreggiata e corredate di idoneo sistema di smaltimento delle acque meteoriche;
- i viali del cimitero, limitatamente ai residui di fiori, addobbi, corone funebri e simili;
- le aree destinate ai mercati.

3. Il servizio di bonifica delle discariche abusive è esteso a tutte le aree pubbliche, comprese all'interno del perimetro del territorio comunale.

Art. 15

Organizzazione del servizio

1. L'organizzazione e la definizione delle modalità di erogazione dei servizi inerenti lo smaltimento dei rifiuti urbani esterni costituisce precipua competenza dell'Amministrazione Comunale che, tramite l'Ente Gestore, svolge le seguenti attività:

1) definisce le modalità di espletamento del servizio, individuando le soluzioni tecnologiche ed operative più affidabili e convenienti in funzione delle caratteristiche urbanistiche, della viabilità, dell'intensità di traffico veicolare, delle attività commerciali artigianali e turistiche presenti ed in genere dell'utilizzazione del territorio;

2) stabilisce la frequenza di esecuzione del servizio e gli orari di svolgimento degli interventi, in considerazione di valutazioni inerenti la qualità delle prestazioni.

2. Più in particolare:

- a) per il servizio di spazzamento, l'Ente Gestore individua la soluzione operativa più opportuna e conveniente, tra le tecniche di intervento di spazzamento manuale e/o meccanizzato;
- b) per il servizio di lavaggio stradale, l'Ente Gestore definisce le modalità di esecuzione, la frequenza di intervento e l'estensione delle aree di svolgimento, limitandone l'esecuzione ai soli casi in cui esso si renda necessario per le particolari situazioni di utilizzazione del territorio e caratteristiche del fondo stradale;
- c) le operazioni di diserbo stradale sono differenziate tra quelle di carattere ordinario, svolte nell'ambito dell'intervento di spazzamento, e quelle a carattere specifico alle quali si fa fronte con personale appositamente comandato e munito di idonee attrezzature;
- d) oltre alla pulizia dell'imbocco delle caditoie, da svolgersi nell'ambito del servizio di spazzamento, l'Ente Gestore provvede, con squadre appositamente comandate, alla pulizia dei pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, al fine di prevenire e risolvere intasamenti, disagi di natura igienica, proliferazione di animali molesti;
- e) l'Ente Gestore provvede all'installazione negli spazi pubblici di appositi cestini porta rifiuti, a disposizione degli utenti, ed al loro periodico svuotamento;
- f) qualora si riscontri la presenza di scarichi abusivi su aree private, il Sindaco emette specifica ordinanza, diffidando il proprietario a provvedere alla bonifica. Nel caso in cui il proprietario non adempia all'ordinanza nei termini assegnati, sarà disposto intervento in danno da eseguirsi a cura dell'Ente Gestore che interverrà con modalità che saranno di volta in volta da esso stesso definite; i costi dell'intervento saranno sostenuti dal Comune con diritto di rivalsa nei confronti del proprietario dell'area.

Art. 16

Divieti ed obblighi degli utenti di spazi pubblici

1. È fatto divieto agli utenti di aree, spazi pubblici o ad uso pubblico di abbandonare e gettare a terra rifiuti di qualsiasi tipo ed in qualsiasi quantità; questi dovranno essere immessi negli appositi contenitori per i rifiuti urbani esterni (cestini) o conferiti al servizio di raccolta dei rifiuti interni nelle sue diverse articolazioni, a seconda della loro natura (rifiuti ordinari, materiali ingombranti, R.U.P., materiali destinati al recupero).
2. È fatto divieto di danneggiare o ribaltare tali contenitori ed utilizzarli per il conferimento di rifiuti urbani interni e di rifiuti ingombranti; è, inoltre, vietato eseguire scritte sui cestini gettacarte e affiggere su di essi materiali di qualsivoglia natura e dimensione (manifesti, targhette, adesivi, ecc.), fatto salvo quanto espressamente autorizzato dall'Amministrazione Comunale.
3. Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e materiali ovvero defissioni di manifesti che diano luogo, su area pubblica o di uso pubblico, alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla rimozione dei materiali di risulta ed alla pulizia dell'area. In caso di inosservanza, la pulizia sarà effettuata direttamente dall'Ente Gestore con diritto di rivalsa nei confronti dei responsabili inadempienti.

Art. 17

Pulizia delle aree pubbliche occupate da cantieri

1. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati con occupazione di aree pubbliche o d'uso pubblico è tenuto, sia quotidianamente che alla cessazione dell'attività, a mantenere e restituire l'area e le strade adiacenti perfettamente pulite e sgombre da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo; anche nel caso che tali attività vengano effettuate senza occupazione di aree pubbliche, le strade e le aree pubbliche adiacenti al cantiere vanno quotidianamente mantenute pulite.

Art. 18

Obblighi di chi conduce animali domestici su aree pubbliche

1. Le persone che conducono cani sulle aree pubbliche o di uso pubblico sono tenute a munirsi di appropriati mezzi di raccolta per l'eventuale prelievo delle feci depositate dagli animali.
2. L'obbligo di cui sopra riguarda le aree di circolazione del centro urbano, dei centri abitati e nuclei abitati, compresi i percorsi pedonali delle aree verdi, le aree verdi attrezzate per bambini, parcheggi.
3. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si fa diretto rinvio alle norme specifiche contenute nel regolamento comunale per la detenzione, circolazione e cattura degli animali.

Art. 19

Pulizia dei mercati

1. I concessionari ed occupanti di posti di vendita, nei mercati all'ingrosso e al dettaglio, coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, debbono mantenere pulito il suolo relativo ai rispettivi posteggi e ad esso circostante, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività in contenitori forniti dall'Ente Gestore del servizio.

Art. 20

Pulizia di aree non interessate dal servizio pubblico

1. Tutte le aree private non interessate dal servizio pubblico debbono essere tenute pulite a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari.
2. Qualora i responsabili di cui sopra non provvedono e l'accumulo dei rifiuti diventa pregiudizievole per l'igiene pubblica o per l'ambiente, il Sindaco, sentito il servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale competente, emana ordinanza in danno dei soggetti interessati, disponendo affinché il servizio pubblico esegua con urgenza e con recupero delle spese nei confronti dei responsabili stessi i lavori di pulizia e di riassetto necessari.

Art. 21

Pulizia delle aree esterne ad attività di qualsiasi specie ed esercizi pubblici in particolare.

1. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a due metri.
2. Quando l'attività di cui al comma 2. si protrae nel tempo e viene esercitata in chioschi, edicole o altre simili strutture fisse, o con banchi mobili, o con dehors, gli esercenti devono collocare, in posizione conveniente, all'interno dello spazio occupato, un contenitore di capacità non inferiore a 50 litri per il deposito dei rifiuti minuti.
3. I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o utilizzano spazi aperti all'uso pubblico quali i bar, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti e simili devono provvedere alla raccolta dei rifiuti giacenti sull'area occupata indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio pubblico.
4. Analogo obbligo vale per i gestori di pubblici servizi, le cui aree esterne, per la particolare attività esercitata risultino ordinariamente imbrattate dai residui e dagli involucri delle merci vendute (cartacce, scontrini, imballaggi, contenitori per bibite, residui alimentari), essendo il gestore dell'attività ritenuto responsabile dei rifiuti prodotti dai consumatori.
5. I rifiuti raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani interni.
6. All'orario di chiusura dell'esercizio, l'area in dotazione o comunque antistante, deve risultare perfettamente ripulita.

Art. 22

Manifestazioni pubbliche

1. Gli Enti Pubblici o Religiosi, le Associazioni, i Circoli, i Partiti Politici o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse ecc. o manifestazioni di tipo culturale o sportivo ecc., anche senza finalità di lucro, su strade, piazze e aree pubbliche o di pubblico uso, sono tenuti a far pervenire all'Ente Gestore, con preavviso minimo di giorni 10 (dieci), il programma delle iniziative indicando le aree che intendono effettivamente impegnare o utilizzare al fine di concordare con l'Ente Gestore le modalità di ritiro dei rifiuti prodotti e di consentire allo stesso di predisporre gli eventuali necessari interventi di pulizia nell'ambito della propria organizzazione del lavoro.

2. Le aree occupate da spettacoli viaggianti e Luna Park devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti.

Art. 23

Lavaggio ed innaffio di aree pubbliche

1. Il servizio di lavaggio ed innaffio delle strade e piazze nel territorio urbano verrà eseguito dall'Ente Gestore del servizio secondo le seguenti modalità:

a) lavaggio

gli interventi di lavaggio dovranno essere effettuati periodicamente o a necessità nei seguenti casi:

- rimozione degli escrementi dei piccioni o di altri animali
- spandimenti accidentali di liquidi o altri materiali
- di superfici lordate da persone
- pulitura a fondo di marciapiedi e basi di edifici pubblici
- plateatici e aree mercatali

b) innaffio

gli interventi di innaffio dovranno essere effettuati periodicamente o a necessità su strade e piazze, pubbliche e/o private ad uso pubblico.

| |
|--|
| <h2>TITOLO IV</h2> <h3>Norme relative alla raccolta differenziata dei rifiuti</h3> |
|--|

Art. 24

Finalità del servizio di raccolta differenziata

1. Il Comune, d'intesa con l'Ente Gestore del servizio, promuove le forme organizzative e di gestione dei servizi tendenti a limitare la produzione e pericolosità dei rifiuti anche attraverso l'attuazione di raccolte differenziate finalizzate ai seguenti scopi:

- a) diminuire il flusso di rifiuti da smaltire tal quali;
- b) favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero di materiali fin dalla fase della produzione, distribuzione, consumo e raccolta;
- c) migliorare i processi tecnologici degli impianti per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti anche al fine di ridurre i consumi energetici e le emissioni;
- d) ridurre la quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale;
- e) favorire il recupero di materiali ed energia anche nella fase di smaltimento finale;

f) promuovere forme educative e di informazione atte al contenimento della produzione dei rifiuti ed alla loro valorizzazione come bene riciclabile

Art. 25

Principi generali e norme per l'attuazione

1. Le attività di conferimento e di raccolta differenziati sono sottoposte all'osservanza dei seguenti principi generali:

- a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività dei singoli;
- b) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie e devono essere evitati ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumore ed odori;
- c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degradamento dell'ambiente e del paesaggio.

2. L'organizzazione del servizio di raccolta differenziata deve essere realizzata tenendo conto:

- delle caratteristiche quali - quantitative dei rifiuti;
- delle variazioni delle caratteristiche dei rifiuti in relazione alle stagioni e al clima;
- del sistema di produzione, distribuzione e consumo dei beni;
- dei sistemi di recupero;
- dei sistemi di smaltimento finale;
- della struttura e tipologia urbanistica del bacino di raccolta;
- delle interazioni con le diverse attività produttive presenti nel bacino di raccolta;
- della evoluzione merceologica del rifiuto in ragione dell'evolversi dei consumi;
- dell'individuazione dei mercati delle frazioni da raccogliere.

3. Ai fini dello svolgimento del servizio di raccolta differenziata, il Comune, direttamente o tramite l'Ente Gestore, stipula apposite convenzioni con i consorzi nazionali obbligatori, istituiti ai sensi della vigente normativa in materia, con il CONAI e con le associazioni di categoria specializzate.

Art. 26

Localizzazione dei siti e dei contenitori

1. La localizzazione per l'alloggiamento dei contenitori destinati alla raccolta differenziata dei rifiuti è disposta dall'Amministrazione Comunale, sentito il Gestore del Servizio di raccolta rifiuti.

2. Il Gestore del Servizio di raccolta determina il numero, le caratteristiche più idonee dei contenitori destinati al conferimento dei rifiuti, nonché la loro ubicazione che può essere anche all'interno delle proprietà private (nei locali rifiuti, oppure in altre aree adiacenti e non, ove gli spazi lo consentano). La localizzazione dei siti e dei contenitori deve essere compatibile con la struttura urbanistica e con le caratteristiche insediative del territorio servito, nel rispetto dei regolamenti vigenti e del decoro urbano, ottimizzando l'utilizzazione del personale e dei mezzi impiegati per la raccolta.

3. Per l'espletamento del servizio di raccolta differenziata sono utilizzate le piattaforme e le postazioni su area pubblica e/o privata ad esse funzionalmente abbinata.

4. È vietato spostare il contenitore dalla sua collocazione, in quanto operazione di competenza del solo personale addetto dell'Ente Gestore.

Art. 27

Tipologia dei contenitori

1. Il Comune, sentito l'Ente Gestore, stabilisce il numero e la capacità volumetrica ed il tipo dei contenitori in base alla specifica frazione di rifiuto, ai quantitativi da raccogliere e alla densità abitativa della zona interessata.
2. I contenitori vengono contrassegnati da un colore distintivo per ogni frazione di rifiuto oggetto di raccolta differenziata.
3. I contenitori per la raccolta del vetro devono essere contrassegnati da colore VERDE.
4. I contenitori per la raccolta della plastica devono essere contrassegnati da colore GIALLO.
5. I contenitori per la raccolta del metallo sono contrassegnati da colore AZZURRO.
6. I contenitori per la raccolta della carta devono essere contrassegnati da colore BIANCO.
7. I contenitori per la raccolta degli scarti vegetali e dell'umido, devono essere contrassegnati da colore MARRONE.
8. I contenitori per la raccolta delle pile e dei farmaci scaduti devono essere contrassegnati da colore ROSSO/GRIGIO.
9. I contenitori per la raccolta dei farmaci scaduti e/o inutilizzati devono essere contrassegnati da colore ROSSO CON CROCE BIANCA.
10. I contenitori utilizzati per la raccolta degli oli e dei grassi vegetali ed animali, residui dalla cottura degli alimenti, devono essere dotati di chiusura ermetica, a tenuta stagna, e devono presentare caratteristiche strutturali tali da essere maneggiati agevolmente.
11. In attesa che il Comune adegui il colore dei propri contenitori già in uso per la raccolta differenziata a quanto previsto dal presente Regolamento, il medesimo provvede ad apporre, su ciascun contenitore, adesivi riportanti le diciture sul fondo del nuovo colore previsto per ciascuna frazione.

Art. 28

Modalità di conferimento

1. Al fine di raggiungere gli obiettivi fissati dal D.Lgs. n.152/06 i cittadini sono tenuti ad attuare la differenziazione ed il conferimento separato delle frazioni recuperabili o da destinare a smaltimento controllato dei rifiuti, sia che si tratti di rifiuti urbani domestici o di rifiuti provenienti da attività commerciali e/o da servizi. L'obbligo di differenziare la frazione umida dei rifiuti vige esclusivamente nelle zone raggiunte da tale servizio, che verrà gradualmente esteso a tutto il territorio. I rifiuti da avviare allo smaltimento finale devono essere il più possibile ridotti potenziando la prevenzione e le attività di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero in modo che lo smaltimento, costituisca la fase residuale della gestione dei rifiuti.
2. Le modalità di conferimento e la raccolta differenziati dei rifiuti sono le seguenti:
 - a) conferimento presso gli appositi contenitori situati in aree pubbliche e/o presso utenze specifiche;
 - b) raccolta a domicilio, secondo le modalità e tempi prefissati dall'Ente Gestore competente (prelievo porta a porta);
 - a) raccolta a domicilio, secondo le modalità e tempi prefissati dall'Ente Gestore competente (prelievo porta a porta);
 - b) conferimento alla piattaforma per la raccolta ed il primo trattamento dei materiali raccolti in forma differenziata durante le ore di apertura della stessa.

3. Il conferimento in cassonetti o altri contenitori a svuotamento meccanizzato o manuale è regolato dalle seguenti norme:

- a) dopo l'uso, gli sportelli del contenitore devono essere lasciati chiusi;
- b) è vietato introdurre nei contenitori materiali o sostanze diverse da quelle indicate sul contenitore stesso;
- c) vetri di grandi dimensioni, quali parti di damigiane o parti di serramenti, dovranno essere frantumati prima di essere inseriti all'interno delle apposite campane; è vietato frantumare il vetro nell'area pubblica;
- d) i materiali voluminosi e, comunque, qualsiasi imballo rigido, prima di essere depositati nel contenitore, devono essere rotti, piegati e pressati, in modo da ridurre al minimo il volume e l'ingombro;
- e) il conferimento di frigoriferi, lavatrici, cucine, elettrodomestici in genere di provenienza domestica, viene effettuato direttamente alla piattaforma per la raccolta differenziata ove prevista; in caso di impossibilità potrà essere richiesto il servizio a domicilio all'Ente Gestore;
- f) gli oggetti di materiale plastico ovvero tutti i rifiuti cartacei quali scatole, scatoloni e cartoni da imballo, dovranno essere preventivamente compattati prima del loro smaltimento;
- g) è vietato inserire nei contenitori per la raccolta differenziata di materiale cartacei le scatole del latte, vino e delle bevande in genere ovvero tutte le confezioni in cui la carta si accompagna a pellicole impermeabili di plastica o alluminio.
- h) i rifiuti organici costituiti principalmente da scarti domestici putrescibili quali avanzi di cibo sia crudi che cucinati, tovaglioli e fazzoletti di carta, carta unta, foglie e fiori provenienti dalla manutenzione delle piante da appartamento, fiori secchi, semi, granaglie, ecc., qualora sia istituito il servizio di raccolta dell'umido, devono essere depositati all'interno dei relativi cassonetti utilizzando esclusivamente gli appositi sacchetti chiusi a perdere;
- i) i rifiuti derivanti da potature, sfalci erbosi, foglie, potature, scarti da orti, ecc. devono essere smaltiti utilizzando gli appositi cassonetti;
- j) è vietato depositare all'interno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani macerie provenienti da lavori edili;
- k) le macerie devono essere, a cura di chi esegue i lavori, conferite direttamente alle discariche autorizzate utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitino la caduta e la dispersione.

4. Alle sanzioni amministrative pecuniarie relative alle infrazioni del presente articolo concorrono la sanzione accessoria della ripristino dello stato dei luoghi ed ove ne sussistano i motivi le sanzioni previste dal Decreto Legislativo 03/04/2006 n. 152.

Art. 29

Modalità di esecuzione del servizio

1. La frequenza dello svuotamento dei contenitori viene determinata in funzione della specifica frazione di rifiuto, al gettito ed alla densità abitativa della zona interessata.

2. Il soggetto gestore del servizio provvederà ad assicurare la periodica pulizia dei contenitori.

Art. 30

Modalità di conferimento e di raccolta differenziata dei rifiuti pericolosi

1. I rifiuti pericolosi devono, a cura del produttore, essere ammassati separatamente in condizioni tali da non causare situazioni di pericolo per la salute e/o per l'ambiente.

2. I seguenti rifiuti pericolosi devono essere conferiti, rispettivamente:

- le batterie, presso la piattaforma di raccolta differenziata;
- le pile, in appositi contenitori presso i rivenditori di pile o in appositi contenitori stradali, oppure presso la piattaforma di raccolta differenziata;

- i prodotti farmaceutici inutilizzati, scaduti o avariati, in appositi contenitori collocati presso le farmacie oppure presso la piattaforma di raccolta differenziata;
- i prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" e/o "F", i RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche o Elettroniche), devono obbligatoriamente essere conferiti a cura del produttore, presso la piattaforma della raccolta differenziata. Ci si potrà avvalere del servizio pubblico secondo le modalità individuate dal Gestore;
- le siringhe, provenienti da uso domestico devono essere rese inoffensive, coprendole con apposito cappuccio e riposte in bottiglie di plastica che, opportunamente chiuse, devono essere conferite alla piattaforma delle raccolte differenziate o alla sede del pubblico servizio.

Art. 31

Informazioni

1. I gestori dei servizi di raccolta differenziata organizzano, a proprie spese, campagne di informazione e sensibilizzazione dirette all'utenza circa le frazioni da raccogliere, le destinazioni delle stesse, le modalità di conferimento, gli obiettivi, le finalità e le esigenze di collaborazione dei cittadini. L'Amministrazione Comunale svolge un ruolo di controllo affinché l'informazione e la sensibilizzazione dei cittadini avvenga con cadenza periodica (almeno annuale) e abbia come fine la diminuzione della produzione dei rifiuti alla fonte, il riutilizzo ed il riciclo.

TITOLO V

Norme relative ai rifiuti speciali

Art. 32

Obblighi dei produttori

1. I produttori dei rifiuti speciali non assimilabili e dei rifiuti pericolosi e non hanno l'obbligo di mantenere separati i relativi flussi da quelli urbani ed assimilati. L'obbligo è rivolto anche ad un adeguato smaltimento, in ottemperanza delle norme vigenti nazionali e regionali.

Art. 33

Conferimento dei rifiuti pericolosi

1. È tassativamente vietato il conferimento di questi rifiuti nei cassonetti o punti di accumulo specifici per accogliere i rifiuti speciali assimilati agli urbani, ai sensi del presente Regolamento.

2. È tassativamente vietato il conferimento di questi rifiuti nei cassonetti adibiti ad accogliere i rifiuti non pericolosi destinati ovviamente allo smaltimento finale ad impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi.

TITOLO VI

Disposizioni varie e regime sanzionatorio

Art. 34

Principi generali e criteri di comportamento

1. L'intero ciclo dello smaltimento dei rifiuti, nelle sue varie fasi, deve essere sottoposto all'osservanza dei seguenti principi generali:

- deve essere evitato ogni danno o pericolo per la sicurezza, l'incolumità e il benessere della collettività e del singolo;
- deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico - sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
- devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;
- devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;
- devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti o recuperare da essi materiali ed energia.

2. Il Comune promuove forme organizzative e di gestione dei servizi tendenti a limitare la produzione di rifiuti, nonché ad attuare raccolte differenziate intese al recupero di materiali ed energia. Ciò potrà anche avvenire con il coinvolgimento del cittadino – utente.

3. Nella gestione del servizio l'Amministrazione comunale applica il sistema di gestione ambientale (S.G.A.), con impegno espresso alla sua implementazione, secondo i seguenti documenti ai quali si fa espresso rinvio:

- documento di politica ambientale;
- manuale di gestione ambientale e procedure di gestione ambientale.

Art. 35

Norme generali per gli utenti del servizio

1. Competono ai produttori di rifiuti urbani ed assimilati ed, altresì, di rifiuti urbani pericolosi le attività di conferimento nel rispetto delle norme e delle prescrizioni contenute nel presente Regolamento.

2. È assolutamente vietato gettare, versare o depositare abusivamente sulle aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico di tutto il territorio comunale e nei pubblici mercati, coperti o scoperti, qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semi-solido e liquido ed, in genere, materiale di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti.

3. Il medesimo divieto vige per le rogge, i corsi d'acqua, i fossati, gli argini, le sponde, ecc..

4. In caso di inadempienza, il Sindaco, allorché sussistano motivi igienico-sanitari o ambientali, dispone con propria ordinanza, previa fissazione di un termine per provvedere diversamente da parte degli interessati, lo sgombero dei rifiuti accumulati con spese a carico dei soggetti obbligati.

5. Ogni forma di cernita manuale dei rifiuti conferiti nei contenitori e presso la piattaforma è rigorosamente proibita.

6. L'utenza è tenuta ad agevolare in ogni modo e, comunque, a non intralciare o ritardare con il proprio comportamento l'opera degli operatori addetti allo scopo.

Art. 36

Sistema sanzionatorio e di vigilanza

Le violazioni delle disposizioni previste dal presente regolamento, sono punite secondo le sanzioni di cui all'allegato A in relazione alle norme del titolo I sezione I e II della legge 24 novembre 1981, n. 689 e dell'art. 7 bis del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, salvo che il fatto non sia già disciplinato da Legge dello Stato, normative speciali e non costituisca ipotesi di reato. Gli importi delle sanzioni previste dal presente regolamento possono essere aggiornati con deliberazioni della Giunta comunale ai sensi della Legge 24 luglio 2008 n. 125. Sono preposti alla vigilanza del rispetto delle norme gli appartenenti del Corpo di Polizia Municipale, le Forze dell'ordine nonché le Guardie Ecologiche Volontarie.

ALLEGATO A – TABELLA IMPORTI SANZIONI

| violazione | | sanzione | | |
|---------------|---------|---|----------------|-----------------|
| Art. | Comma | descrizione | Minima in Euro | Massima in Euro |
| 3 9 32 | | Immissione in cassonetti o contenitori RSU di rifiuti speciali non assimilabili | 50 | 300 |
| 3 30 33 | | Immissione in cassonetti o contenitori RSU di rifiuti pericolosi | 75 | 500 |
| 3 | 4 | Immissione in cassonetti o contenitori RSU di rifiuti speciali assimilabili agli urbani | 50 | 300 |
| 28 | 1, 2, 3 | Immissione indifferenziata in cassonetti o contenitori RSU di rifiuti oggetto di raccolte differenziate attivate in ambito comunale | 25 | 150 |
| 9 | 4 | Depositare rifiuti fuori dai contenitori RSU o dai cassonetti | 50 | 300 |
| 9 | 5 | Depositare disordinatamente rifiuti in area pubblica o privata ed in orari non immediatamente precedenti all'effettuazione del servizio di ritiro | 50 | 300 |
| 9 | 7 | Immissione di rifiuti sciolti e/o in sacchetti non protettivi | 25 | 150 |
| 9 | 8 | Immissione nei cassonetti e nei contenitori di residui liquidi, sostanze accese o infiammabili, materiali taglienti non protetti | 75 | 500 |
| 9 | 9 | Immissione di sostanze putrescibili senza involucri protettivi | 25 | 150 |
| 9 35 | 10 5 | Cernita e/o asporto di rifiuti dai contenitori e/o dai cassonetti, nonché dalla piattaforma | 25 | 150 |
| 9 | 11 | Abbandono di rifiuti a lato dei cassonetti e/o predisposti | 50 | 300 |
| 9 | 12 | Incendio di rifiuti | 75 | 500 |
| 9 | 13 | Immissione di imballaggi voluminosi, senza riduzione di volume | 25 | 150 |
| 9 | 14 | Conferimento di rifiuti ingombranti senza modalità che consentano il recupero di reimpiegabili di materie prime secondarie e la separazione delle componenti dannose o nocive | 50 | 300 |
| 9 | 15 | Conferimento indiscriminato di sfalci e potature | 25 | 150 |

| | | | | |
|----------|---------|---|----|-----|
| 9 | 16 | Conferimento di siringhe senza l'apposito cappuccio | 25 | 150 |
| 9 | 17 | Nei cassonetti e contenitori per i rifiuti urbani interni, immissione di rifiuti speciali inerti (calcinacci) | 25 | 150 |
| 9 | 18 e 19 | Sbloccare i freni di stazionamento, spostare, ribaltare, danneggiare, non richiudere, eseguire scritte, affiggere materiali di qualsiasi natura e dimensione sui cassonetti e/o sui contenitori | 50 | 300 |
| 16 35 | 1 1 | Abbandonare e gettare a terra rifiuti di qualsiasi tipo e di qualsiasi entità | 25 | 150 |
| 16 | 2 | Abbandonare materiali di risulta e non pulire l'area pubblica dopo aver effettuato operazioni di carico, scarico, trasporto merci e materiali, defissioni di manifesti | 25 | 150 |
| 17 | 1 | Non restituire le aree e le strade adiacenti a cantieri (anche senza occupazione di aree pubbliche) perfettamente pulite e sgombre da rifiuti | 50 | 300 |
| 18 | 1 e 2 | Contaminazione del suolo pubblico con deiezioni animali | 50 | 300 |
| 19 | 1 | Abbandono di rifiuti provenienti da attività di vendita nei mercati all'ingrosso e al dettaglio, coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico | 50 | 300 |
| 21 | | Abbandono di rifiuti da parte di qualsiasi attività su aree pubbliche o di uso pubblico | 25 | 150 |
| 22 | 2 | Mancata pulizia delle aree adibite a Luna Park e spettacoli viaggianti | 75 | 500 |
| 27 e 28 | | Raccolta differenziata: immissione di rifiuti diversi da quelli prescritti dalle varie tipologie dei contenitori e con modalità di conferimento diverse da quelle prescritte dal presente regolamento | 25 | 150 |
| 27 | | Raccolta differenziata: collocare rifiuti e materiale all'esterno dei contenitori e/o dai punti di raccolta attrezzati | 50 | 300 |